DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE

Art. 4

Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli

L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, e' consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, nonche' alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'articolo 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Versione in vigore dal 29 marzo 1993, non più in vigore dal 6 dicembre 2000 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione
Estremi	Legge 5 febbraio 1992, n. 122
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-sicurezza-della-circolazione-stradale-e/art-4-imprese-esercenti-in-prevalenza-attivita-di-commercio-di-veicoli/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it